

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di dicembre in Roma e nel mio studio, alle ore undici e trenta

**11 dicembre 2019**

Innanzi a me dott. **PASQUALE FARINARO**, notaio in Roma con studio in Via G.B.Morgagni n. 35, iscritto al ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

**SI E' RIUNITA**

l'assemblea della società "**FERROVIE APPULO LUCANE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**", con sede in Bari (BA), Corso Italia n. 8, capitale sociale Euro 16.000.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di BARI e Codice Fiscale 05538100727, R.E.A. n. 424107, Partita IVA 05538100727, indirizzo PEC ferrovieappulolucanesrl@pec.it, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- aumento capitale sociale

**E' PRESENTE**

Almiento Rosario, nato a Brindisi (BR) il 7 novembre 1966 domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta dò atto di quanto segue: assume la presidenza dell'assemblea il signor Almiento Rosario, il quale

**CONSTATATO**

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con comunicazione inviata tramite pec al socio, ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale in data 3 dicembre 2019;

- che del capitale sociale è presente l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale, ovvero il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del dottor GIANNI CASTIGLIONE, nato a Roma il 21 agosto 1961, in virtù di delega che, previa verifica della sua regolarità, viene acquisita agli atti sociali;

- che per l'organo amministrativo, oltre al Presidente, sono assenti giustificati gli altri Consiglieri;

- che del Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente Piero Carlo Floreani e il Dottor Gianluca Traversa Sindaco Effettivo mentre Salvatore Romanazzi risulta assente giustificato, il tutto come risulta dal foglio di presenza che, firmato dagli intervenuti, rimarrà allegato in atti della società.

**DICHIARA**

validamente costituita questa assemblea ed apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

R E G I S T R A T O  
 Agenzia Entrate  
 di Roma 4  
 il 17/12/2019  
 al n. 39809  
 Serie 1T  
 €.

Prendendo la parola, il Presidente illustra le ragioni che consigliano di procedere all'aumento del capitale sociale dall'attuale importo di Euro 16.000.000,00 (sedecimilioni virgola zero zero) ad Euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni virgola zero zero), riservandolo all'integrale sottoscrizione dell'unico socio e da sottoscrivere entro sessanta giorni da oggi.

Detto aumento, continua il Presidente, potrà essere eseguito gratuitamente mediante parziale imputazione a capitale della riserva da utili dell'esercizio 2018, attualmente iscritta nel bilancio dell'anno 2019 della società approvato in data 23 aprile 2019, per complessivi Euro 2.269.966,77 (duemilioniduecentosessantannovecentosessantasei virgola settantasette) che, pertanto, dopo l'utilizzo risulterà di Euro 1.269.966,77 (unmilione duecentosessantannovecentosessantasei virgola settantasette).

Il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che dalla detta data ad oggi non sono intervenuti fatti di rilievo per la società, nonché assicura l'eseguibilità legale dell'operazione, in quanto l'attuale capitale è interamente sottoscritto, versato ed esistente, non risultando perdite alcune.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito, ricordando che, qualora la delibera proposta fosse adottata, occorrerà procedere anche all'aggiornamento dell'art. 4 (quattro) dello Statuto sociale.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo ampia discussione, all'unanimità, per alzata di mano

#### **DELIBERA**

- di aumentare gratuitamente il capitale sociale dall'attuale importo di Euro Euro 16.000.000,00 (sedecimilioni virgola zero zero) ad Euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni virgola zero zero) mediante parziale imputazione della riserva da utili dell'esercizio 2018 dell'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) che, pertanto, dopo l'utilizzo risulterà di Euro 1.269.966,77 (unmilione duecentosessantannovecentosessantasei virgola settantasette).

Detto aumento viene assegnato all'unico socio che, contestualmente lo sottoscrive.

Il Presidente, quindi, dà atto che il capitale sociale di Euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni virgola zero zero), così come risultante dalla superiore delibera, è interamente sottoscritto e versato ed appartiene all'unico socio;

- di modificare come segue l'articolo 4 (quattro) dello Statuto sociale:

#### **"ARTICOLO 4 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

Il capitale della società è fissato in Euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni virgola zero zero) ed è diviso in quote ai

sensi di legge.

Le quote sociali sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi e per causa di morte.

Il capitale sociale potrà essere aumentato in forza di decisione dell'organo amministrativo a norma dell'art. 2481 Codice Civile, nel rispetto delle prescrizioni pubblicitarie stabilite dall'art. 2436 Codice Civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con conferimenti in denaro, con il conferimento di beni in natura e di crediti, ed in genere con tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione patrimoniale.

La stima degli eventuali conferimenti in natura o di crediti sarà effettuata da un esperto, o da una società di revisione, nominati dal conferente ed iscritti nell'albo dei revisori contabili, secondo il disposto degli artt. 2254, 2255, 2464 e 2465 Codice Civile."

- di approvare il nuovo testo di Statuto sociale che, coordinato con la modifica introdotta all'articolo 4, qui di seguito si riporta integralmente:

--=o0o=--

## **"S T A T U T O S O C I A L E**

### **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE**

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

**"FERROVIE APPULO LUCANE - società a responsabilità limitata"  
e, per abbreviazione "FAL S.r.l."**

La sede della società è in Bari, e potranno essere istituite sedi secondarie, filiali ed unità locali in Italia e all'estero.

### **ARTICOLO 2 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal Codice Civile.

La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

### **ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE**

La società ha per oggetto principale l'esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie ed altri veicoli.

La società può gestire, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, la rete e l'infrastruttura per l'esercizio dell'attività di trasporto, nonché tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale inclusa quella relativa alla progettazione e realizzazione d'infrastrutture di trasporto.

La società, inoltre, può costituire o partecipare in altre società, consorzi ed enti in genere esercenti la stessa attività o attività complementari o affini con il proprio

oggetto sociale.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte al raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare potrà dare garanzie, tanto personali che reali, anche a favore di terzi.

#### **ARTICOLO 4 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

Il capitale della società è fissato in Euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Le quote sociali sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi e per causa di morte.

Il capitale sociale potrà essere aumentato in forza di decisione dell'organo amministrativo a norma dell'art. 2481 Codice Civile, nel rispetto delle prescrizioni pubblicitarie stabilite dall'art. 2436 Codice Civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con conferimenti in denaro, con il conferimento di beni in natura e di crediti, ed in genere con tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione patrimoniale.

La stima degli eventuali conferimenti in natura o di crediti sarà effettuata da un esperto, o da una società di revisione, nominati dal conferente ed iscritti nell'albo dei revisori contabili, secondo il disposto degli artt. 2254, 2255, 2464 e 2465 Codice Civile.

#### **ARTICOLO 5 - DIRITTO DI PRELAZIONE**

Qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte la propria quota deve farne prima offerta, con lettera raccomandata r.r., contenente l'indicazione del prezzo richiesto, agli altri soci pubblici, i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato.

Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, la quota offerta.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo indicato dall'alienante nell'offerta di vendita.

Per le porzioni di quota non optate, i soci accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto nelle rispettive proporzioni, sempre alle stesse condizioni.

Le porzioni di quota per le quali nessun socio eserciti il diritto di prelazione sono liberamente cedibili a terzi al prezzo indicato nell'offerta.

Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato per l'intera quota o porzione offerta in vendita, l'alienante avrà diritto di cederla a terzi al prezzo indicato nell'offerta.

#### **ARTICOLO 6 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO**

Le quote sociali non sono cedibili senza il consenso unanime dell'assemblea dei soci.

Il socio che intenda cedere tutta o parte della propria quota dovrà darne comunicazione all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, indicando la persona del cessionario.

Qualora nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la propria quota alla persona indicata nella comunicazione nel termine massimo di sei mesi.

#### **ARTICOLO 7 - RECESSO**

Il socio può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla Legge agli artt. 2469, 2473, 2481-bis, 2497-quater del Codice Civile e dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 5/2003.

Il diritto di recesso spetta al socio secondo le seguenti modalità:

- - Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società;

- - Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta; nei casi previsti dall'art. 2497 - quater lettere a) e c) del Codice Civile, il diritto di recesso può essere esercitato anche per una frazione della quota posseduta.

Il socio che intenda recedere dalla società deve comunicare la sua intenzione mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro trenta giorni dalla iscrizione nel libro delle deliberazioni dei soci della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Nel caso previsto dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 5/2003, il socio può esercitare il diritto di recesso mediante analogo lettera raccomandata inviata alla società entro novanta giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la delibera che legittima il recesso.

La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del numero delle quote rispetto alle quali si intende recedere.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la società su istanza della parte più diligente.

L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. A tal fine gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota (pari al valore determinato come ai precedenti commi) ed il termine per il suo pagamento (pari al termine di sei mesi per il rimborso della quota).

Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 5 del presente statuto.

#### **ARTICOLO 8 - GLI ORGANI DELLA SOCIETA'**

Sono organi della società:

- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- C) L'organo di Controllo o il Revisore Unico ai sensi art. 2477 c.c.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **ARTICOLO 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni o 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio della società, nonché in qualsiasi momento in cui l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea le seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori;
- d) la nomina del Revisore Unico o dell'Organo di Controllo che qualora sia in composizione collegiale anche la nomina del Presidente;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale ed il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori;

- g) l'emissione di titoli di debito;
- h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'Assemblea dei soci è altresì competente sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

#### **ARTICOLO 10**

La convocazione dell'Assemblea è fatta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso a mezzo lettera raccomandata, fax o E-Mail recante indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, spedito all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori e tutti i componenti del Collegio Sindacale siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 11**

All'Assemblea possono intervenire tutti i soci cui spetta il diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, rilasciando ai medesimi delega scritta che dovrà, comunque, essere contenuta nei limiti dell'articolo 2372, Codice Civile. La relativa documentazione sarà conservata dalla società.

#### **ARTICOLO 12**

Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza funzionerà da Presidente una persona eletta dall'Assemblea a maggioranza.

Il Presidente è chiamato a verificare la regolarità della costituzione, ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, a regolare lo svolgimento dell'assemblea e ad accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente può richiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere anche non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal notaio ed esso, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto entro trenta giorni nel libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro.

E' inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti,

che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

#### **ARTICOLO 13**

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2479 Codice Civile nn. 4 e 5 la società delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 14**

Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di sua fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azioni di responsabilità contro gli amministratori.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società, ma solo purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i due terzi del capitale sociale, e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano il decimo del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione a scelta dell'Assemblea che li elegge secondo le modalità previste dall'art. 1 del D. Lgs. N. 175/2016 e nel rispetto del principio di equilibrio di genere di cui al comma 4 dell'art. 11 del D. Lgs. N. 175/2016, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. N. 39/2013.

Gli Amministratori possono essere scelti anche fra i non soci e non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art 11 del D. Lgs. N. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo da tre o cinque membri. Essi sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.



Durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

#### ARTICOLO 16 - POTERI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e salvo quelli che siano riservati espressamente dalla Legge all'Assemblea, per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

L'organo amministrativo potrà, quindi, acquistare aziende commerciali e beni mobili e immobili per lo svolgimento dell'attività sociale, permutarli ed alienarli; effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanza; rinunciare ad ipoteche legali; contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, Istituti di Credito, Banche ed Enti di qualsiasi specie che esercitino il Credito Ordinario, fondiario, agrario e industriale, consentendo iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, privilegi e trascrizioni per divieti sia presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari che presso la competente Cancelleria del Tribunale; compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato ed in particolare presso Banche, con prelevamento - anche allo scoperto nei limiti degli affidamenti - con esonero per tutti i detti Enti, Banche e Uffici da ogni responsabilità; nominare avvocati e procuratori ad negotia e ad lites; nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia.

L'Organo amministrativo potrà decidere di aumentare il capitale sociale e potrà altresì procedere direttamente all'acquisto di beni di cui all'art. 2463, 2° comma del Codice Civile, senza bisogno di preventive autorizzazioni.

Con precisazione che l'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti, come si è detto, all'Organo Amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna, di modo che da nessuno e per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto o imprecisione di poteri.

L'Organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2 del D. Lgs. 175/2016, uno o più indicatori di crisi aziendale.

#### **ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, se istituito nel rispetto del comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima e, nei casi d'urgenza, con telegramma, spedito almeno tre giorni prima al domicilio di ogni Consigliere o telefax inviati due giorni prima. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Consiglio nel suo seno, nella prima riunione, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea o i soci nell'atto costitutivo.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Al Presidente possono essere attribuite deleghe operative con delibera dell'Assemblea dei Soci. Ferma restando tale possibilità, l'Organo di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art.2389, comma 3, del codice civile.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato e nei limiti della delega, allo Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione delibera col voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

#### **ARTICOLO 18 - COLLEGIO SINDACALE**

Il controllo contabile della Società e la revisione legale dei conti, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, è esercitata da un Organo di Controllo o da un Revisore Unico, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, non può essere nominato alla carica di Revisore (e, se nominato, decade dall'incarico) chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

I sindaci sono nominati dall'assemblea che li sceglierà, quanto al Presidente tra i magistrati della Corte dei Conti, e quanto agli altri componenti tra il personale in possesso dei requisiti di legge appartenenti rispettivamente ai ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

#### **ARTICOLO 19 - ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, opportunamente corredato da una relazione sull'andamento della gestione.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, per l'approvazione con le maggioranze previste dal presente statuto.

Degli utili netti la parte corrispondente alla misura prevista dalla legge deve essere destinata a riserva legale; quanto residuo viene ripartito fra i soci in misura proporzionale al conferimento da ciascuno effettuato salva diversa destinazione conseguente alla decisione dei soci di approvazione del bilancio e distribuzione degli utili.

#### **ARTICOLO 20 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie al verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 2484 Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Le ipotesi di scioglimento devono essere accertate dall'Organo Amministrativo, nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, mediante apposita dichiarazione che deve essere iscritta senza indugio, a cura dello stesso Organo Amministrativo, nel Registro delle Imprese.

In caso di scioglimento della società, le operazioni di liquidazione saranno affidate ad uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea, convocata senza indugio dall'Organo Amministrativo e secondo le maggioranze previste dal presente statuto.

Il liquidatore (o i liquidatori) così nominato avrà la rappresentanza della società e dovrà svolgere la liquidazione in ottemperanza del mandato ricevuto dall'assemblea.

Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigeranno il bilancio a norma di legge.

Compatibilmente con la natura, la finalità e lo stato della liquidazione saranno applicate le disposizioni degli artt. 2423 Codice Civile e seguenti.

#### **ARTICOLO 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili

relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra soci, oppure tra soci e società, ivi espressamente comprese quelli aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti saranno rimesse al giudizio di tre arbitri nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto ai sensi degli artt. 816 e seguenti del C.P.C. e degli artt. 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo n. 5/2003.

Il lodo è sempre impugnabile ai sensi degli artt. 827 e seguenti del C.P.C..

#### **ARTICOLO 22 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Le modifiche introdotte all'art. 15 ed all'art. 18 del presente Statuto dall'Assemblea Straordinaria del 18 dicembre 2018 saranno immediatamente applicabili."

**--=oO=--**

Esaurita la trattazione dell'Ordine del Giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore undici e quarantacinque.

Del presente atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio su fogli sei per facciate ventiquattro, ho dato lettura alla parte che lo approva e con me notaio lo sottoscrive, essendo le ore dodici.

Firmato:

ROSARIO ALMIENTO.

PASQUALE FARINARO notaio (impronta del sigillo)

Copia in conformità dell'originale, firmata a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito dalla legge

Roma, li 7 febbraio 2020